

DA ANMA NEWS

Quanto sopra deve però coordinarsi con la cosiddetta "**Determina della CNFC del 17 luglio 2013**" che contiene una serie di specifiche in merito alle condizioni di acquisizione dei crediti formativi e di cui riportiamo e commentiamo alcuni aspetti collegati con la nota del Ministero della salute. In buona sostanza la *CNFC dettaglia nella nota esplicativa del 21 luglio 2013, pubblicata sul sito di Age.na.s (www.agenas.it)*, le condizioni per gli '**Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all'estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione**', di cui ci preme qui riportare lo specchietto relativo alla **Riduzione dell'obbligo formativo triennale**. Infatti l'Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012, pur avendo stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2011 – 2013, ha anche previsto la possibilità, per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente (2008 – 2010) fino a 45 crediti.

La riduzione è da attuarsi con criterio proporzionale che si calcola secondo il seguente metodo:

- riduzione di 15 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010;
- riduzione di 30 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2008-2010;
- riduzione di 45 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2008-2010.

Lo specchietto che segue riassume quanto detto:

Crediti acquisiti nel triennio 2008-2010	Fabbisogno Triennale 2011- 2013	Fabbisogno annuale 2011-2013
Da 101 a 150	105	Da 17,5 a 52,5
Da 51 a 100	120	Da 20 a 60
Da 30 a 50	135	Da 22,5 a 67,5